



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

RICERCA

DOCUMENTO DI RICERCA

L'IMPORTANZA DELL'ASSURANCE NEL REPORTING DI SOSTENIBILITÀ

Marco Letizi

AREA DI DELEGA CNDCEC

Sviluppo sostenibile (reporting,
consulenza, formazione)

CONSIGLIERI DELEGATI

Gian Luca Galletti

AREA DI DELEGA FNC-RICERCA

Aziendale

CONSIGLIERI DELEGATI

Antonia Coppola
Andrea Manna
Antonio Soldani

4 LUGLIO 2025



Composizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Presidente

Elbano de Nuccio

Vice Presidente

Antonio Repaci

Consigliere Segretario

Giovanna Greco

Consigliere Tesoriere

Salvatore Regalbuto

Consiglieri

Gianluca Ancarani

Marina Andreatta

Cristina Bertinelli

Aldo Campo

Rosa D'Angiolella

Michele de Taponatti

Fabrizio Escheri

Gian Luca Galletti

Cristina Marrone

Maurizio Masini

Pasquale Mazza

David Moro

Elia Quintili

Pierpaolo Sanna

Liliana Smargiassi

Gabriella Viggiano

Giuseppe Venneri

Collegio dei revisori

Presidente

Rosanna Marotta

Componenti

Maura Rosano

Sergio Ceccotti



Composizione della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Consiglio di gestione

Presidente

Antonio Tuccillo

Vice Presidente

Giuseppe Tedesco

Consigliere Segretario

Andrea Manna

Consigliere Tesoriere

Massimo Da Re

Consiglieri

Francesca Biondelli

Antonia Coppola

Cosimo Damiano Latorre

Claudia Luigia Murgia

Antonio Soldani

Collegio dei revisori

Presidente

Rosario Giorgio Costa

Componenti

Ettore Lacopo

Antonio Mele



Sommario

1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO	1
2. I PRINCIPI PER L'ATTESTAZIONE DI RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ: STANDARD DI RIFERIMENTO	6



1. Il contesto di riferimento*

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato, rispettivamente, nelle date del 3 aprile 2025 e 14 aprile 2025, in procedura d'urgenza, la proposta di direttiva sul rinvio dei termini (*Stop-the clock Proposal*) che si pone l'obiettivo di rinviare le date di applicazione di alcuni obblighi afferenti alla *rendicontazione societaria di sostenibilità* e al *dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità*, nonché il termine di recepimento delle disposizioni in materia di dovere di diligenza¹.

La proposta di direttiva approvata dal Consiglio dell'Unione Europea si riferisce al pacchetto *Omnibus I*, adottato dalla Commissione il 26 febbraio 2025 con l'obiettivo di semplificare la normativa eurounitaria in materia di sostenibilità.

La procedura di urgenza è stata adottata al fine di consentire al legislatore europeo di emendare la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione europea nell'ambito del richiamato pacchetto *Omnibus I* in tema di sostenibilità.

La richiamata proposta di direttiva trae origine:

- dalle conclusioni adottate dal Consiglio dell'Unione Europea nella riunione del 17 ottobre 2024 con le quali il Consiglio stesso ha invitato le istituzioni, gli Stati membri e gli *stakeholders* dell'UE ad adottare le misure necessarie per rispondere alle sfide individuate nelle relazioni di Mario Draghi, *The future of European competitiveness* ed Enrico Letta, *Much more than a market*;
- dalla *Dichiarazione di Budapest sul nuovo patto per la competitività europea* dell'8 novembre 2024, in cui il Consiglio dell'Unione Europea dichiara di voler avviare una *rivoluzione di semplificazione*, tale da garantire un *framework* normativo chiaro, semplice per le imprese, capace di ridurre drasticamente gli oneri amministrativi, normativi e di informazione, soprattutto per le PMI;
- da due pacchetti *Omnibus*, presentati dalla Commissione il 26 febbraio 2025, volti a semplificare la legislazione in vigore, rispettivamente, nei settori della sostenibilità e degli investimenti;
- su sollecitazione del Consiglio dell'Unione Europea, dalla necessità di accelerare i lavori sui pacchetti *Omnibus* di semplificazione, nell'ottica di finalizzarli quanto prima nel 2025, al fine di adottare il meccanismo di rinvio dei termini ("stop-the-clock") al più tardi entro giugno 2025.

*Marco Letizi è consulente Internazionale delle Nazioni Unite, Commissione europea e Consiglio d'Europa.

¹ Direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2025, che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.



Concluso l'*iter* di approvazione, dunque, il 17 aprile 2025 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2025², che modifica le Direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

La *Stop-the-clock Directive*, in linea con le indicazioni fornite dalla Commissione europea nella Comunicazione dell'11 febbraio 2025 (*Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione*), si pone l'obiettivo di ridurre gli oneri di rendicontazione e rafforzare la competitività a livello unionale, pur mantenendo fermi gli obiettivi strategici del *Green Deal*, lanciato dalla Commissione con la Comunicazione dell'11 dicembre 2019 (*Il Green Deal europeo* e del *Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile*), introdotto con la Comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2018.

Al fine di raggiungere tali obiettivi, la Direttiva (UE) 2025/794 ha emendato le Direttive 2022/2464/UE del 14 dicembre 2022 (*Corporate Sustainability Reporting Directive*, CSRD) relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità e 2024/1760/UE del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, CSDDD).

Più nel dettaglio, gli artt. 2 e 3 della *Stop-the-clock Directive* hanno modificato, rispettivamente, l'art. 5, paragrafo 2, commi 1 e 3, della CSRD e l'art. 37, paragrafo 1, commi 1 e 2, della CSDDD, prevedendo:

- il rinvio di **due anni** – quindi al 2028 e al 2029 – degli obblighi di rendicontazione previsti dalla CSRD per le imprese nel perimetro di applicazione delle sue disposizioni negli esercizi 2026 (grandi imprese che non hanno ancora iniziato ad attuare la CSRD) e nel 2027 (PMI quotate) – cioè le imprese cosiddette, rispettivamente, delle fasi ("wave") 2 e 3;
- il rinvio di **un anno** del termine di recepimento – quindi al 26 luglio 2027 – e della prima fase di applicazione – quindi a partire dal 26 luglio 2028 a seguire – della CSDDD.

Entro il 31 dicembre 2025, l'Italia, al pari degli altri Stati membri, dovrà recepire la *Stop-the-clock Directive* nell'ordinamento interno, conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 della medesima Direttiva.

Il differimento degli obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità impatta anche sugli obblighi di revisione e attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che dovranno seguire, pertanto, la stessa tempistica di redazione e deposito della dichiarazione individuale (o consolidata) di sostenibilità, in ossequio alle modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) 2025/794.

² La Direttiva (UE) 2025/794 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (serie L 794) del 16 aprile 2025 e, per motivi di urgenza e per fornire quanto prima certezza giuridica, si è ritenuto opportuno che entrasse in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (considerando 10).



Anche alla luce del mutato contesto normativo di riferimento, si reputa opportuno continuare a fornire strumenti operativi ai professionisti nel settore dell'*assurance* di sostenibilità e ciò per una serie di motivazioni che non possono essere certo trascurate.

Anzitutto, la revisione del bilancio di sostenibilità può essere considerata uno strumento di gestione per ottenere la fiducia degli investitori, dei creditori e degli altri *stakeholder*, la maggioranza dei quali è interessata alla garanzia delle informazioni aziendali.

Tuttavia, c'è il rischio che gli *stakeholder* si aspettino dalla verifica del *report* di sostenibilità più di quello che l'*assurance* dovrebbe fornire; in altri termini, spesso accade che gli *stakeholder* si aspettino dal revisore più di quanto sia effettivamente parte dei suoi doveri legali.

In tal senso, l'esistenza di un *gap* di aspettative – già ampiamente riconosciuto nell'ambito dell'informativa finanziaria – potrebbe determinare criticità soprattutto in tema di *assurance* del *reporting* di sostenibilità. Il divario nelle aspettative tra chi elabora e chi utilizza l'*assurance* si traduce in una minore credibilità e in una perdita di fiducia da parte degli *stakeholder* ed è verosimile che nell'ambito della rendicontazione di sostenibilità tale divergenza potrebbe acuirsi non solo per la complessità e la novità della materia, ma anche per l'assenza di una prassi consolidata.

La rendicontazione di sostenibilità è, a tutt'oggi, un ambito inesplorato e in costante evoluzione. Per esempio, il tentativo di semplificazione dei criteri applicativi dei principi di rendicontazione ESRS indicati nel Regolamento Delegato (UE) 2023/2772 e la riduzione del numero dei *Key Performance Indicators* (KPIs) per l'allineamento delle attività economiche aziendali ai criteri della Tassonomia europea (soprattutto per le attività non finanziariamente rilevanti) testimoniano come tale ambito sia ancora in fase di definizione e ciò rende la professione del revisore di sostenibilità particolarmente insidiosa.

Non v'è dubbio che la definizione di *standard* chiari e funzionali per il *reporting* e l'*assurance* di sostenibilità rappresenti una soluzione decisiva per mitigare il divario in precedenza richiamato e garantire che i revisori della sostenibilità possiedano le competenze adeguate in materia di rendicontazione non finanziaria. Ma ciò non è sufficiente.

Nel prossimo futuro, è altresì fondamentale aumentare la comprensione da parte degli *stakeholder* dell'*assurance* del *reporting* di sostenibilità e del suo successivo livello di discussione e ciò implica una piena comprensione del ruolo del revisore nella certificazione del bilancio di sostenibilità, nonché una comunicazione efficace tra il revisore e gli *stakeholder*.

Infine, attesa la novità della normativa in tema di rendicontazione e *assurance* di sostenibilità, i revisori non hanno ancora sviluppato un'esperienza basata sullo scetticismo professionale nell'identificazione delle questioni essenziali legate alla sostenibilità, rispetto alle pratiche consolidate di revisione legale dei bilanci. Le nuove tecnologie e i più recenti strumenti di analisi potrebbero supportare il lavoro di revisione di sostenibilità, migliorando l'accuratezza dei processi di revisione finanziaria e non finanziaria, riducendo al minimo il rischio di errori e fornendo informazioni più affidabili agli *stakeholder*.



Tuttavia, poiché la rendicontazione di sostenibilità non presenta un'elevata coerenza e comparabilità, è poco probabile che revisori e aziende possano raggiungere un livello di *reasonable assurance*; pertanto, combinare la rendicontazione con uno *standard* uniforme è un passo decisivo verso una maggiore affidabilità nell'*assurance* della sostenibilità.

Nell'ipotesi (più verosimile) che il legislatore europeo decida di approvare la proposta del *Pacchetto Omnibus* volta a eliminare il passaggio dal requisito di *limited assurance* a quello di *reasonable assurance*³, si tratterà di capire se il livello di *limited assurance* – la cui definizione e linee guida più diffuse sono indicate nell'*International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 on Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information* – sia sufficiente a garantire l'accuratezza della rendicontazione di sostenibilità soprattutto se si tiene conto degli aspetti di complessità e novità della tematica in trattazione.

Il fatto che il legislatore europeo sia orientato ad adottare una *limited assurance* parrebbe stridere con la complessità ed eterogeneità dei dati di sostenibilità che, diversamente, imporrebbero una verifica più approfondita degli aspetti di rendicontazione non finanziaria propri della *reasonable assurance*. Pertanto, la complessità ed eterogeneità dei dati sulla sostenibilità (di natura quali-quantitativa) e la loro forte correlazione con i dati economico-finanziari aziendali hanno ingenerato negli addetti ai lavori non poche perplessità circa l'adeguatezza della *limited assurance*.

Ciò induce a effettuare un'ulteriore riflessione sull'importanza di un'adeguata preparazione tecnico-professionale dei revisori della sostenibilità che – soprattutto in un contesto nel quale il livello di *assurance* è inferiore – devono cogliere gli aspetti di sostenibilità più rilevanti e individuare le criticità.

Risulta importante, allora, soffermarsi sulle procedure e sui contenuti dell'*assurance* di sostenibilità, ovvero quell'insieme di attività volte a verificare, in modo indipendente e professionale, l'attendibilità e la qualità delle informazioni non finanziarie fornite dalle imprese.

L'*assurance* di sostenibilità si basa su *standard* internazionali – ISAE 3000, ISSA 5000, SSAE (Italia), AA1000AS, ESRS (in fase di semplificazione) e gli *European Sustainability Assurance Standards* (in fase di sviluppo) – e si sviluppa attraverso:

- la valutazione del perimetro di rendicontazione e delle metodologie utilizzate;
- l'analisi di rischi e degli impatti di sostenibilità rilevanti;
- la verifica della coerenza delle politiche dichiarate con i dati e gli obiettivi ESG comunicati;
- la raccolta e l'analisi di evidenze documentali;
- la formulazione di un giudizio professionale sulla base di criteri predefiniti con un livello di *assurance limited o reasonable*.

³ Su cui *infra*, par. 2.



Proprio in questo contesto complesso e incerto, è essenziale continuare a fornire strumenti operativi concreti ai professionisti del settore in ragione dell'evoluzione del *framework* normativo eurounitario e nazionale che richiede nuove competenze e un aggiornamento costante. I professionisti devono poter contare su linee guida, *checklist*, modelli di lavoro e interpretazioni tecniche per garantire coerenza, qualità e comparabilità nelle attività di *assurance*. Sotto questo angolo prospettico, corre l'obbligo di segnalare che con determina n. RR 13 del 30 gennaio 2025 della Ragioneria Generale dello Stato è stato adottato il Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità - *Standard on Sustainability Assurance Engagement* - SSAE (Italia), il quale richiama con forza l'obbligo etico e professionale del revisore a esprimere un giudizio fondato, indipendente e coerente con gli *standard* di qualità e rigore metodologico previsti. Sulla base di detto principio, il revisore non agisce solo in adempimento di un incarico formale e di una conformità tecnica, ma assume una responsabilità pubblica nei confronti degli *stakeholder* (investitori, creditori, clienti, dipendenti, mercato, ecc.), tale da includere un impegno alla trasparenza, integrità e rilevanza del proprio operato.

In conclusione, si ritiene che, al di là della decisione che verrà assunta dal legislatore europeo in tema di *assurance* (*limited* o *reasonable*), per le imprese europee che non saranno soggette all'obbligo di *assurance* (in Italia, le imprese non destinatarie dell'obbligo normativo di cui all'art. 8 d.lgs. n. 125/2024 relativo all'“Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità”⁴) l'*assurance* volontaria sulle informazioni di sostenibilità possa assumere un carattere strategico anche in assenza di un obbligo normativo e ciò sulla base di considerazioni che si riferiscono a una serie di aspetti quali sono quelli di seguito indicati:

- **Merito creditizio:** integrare i criteri ESG nel processo di valutazione del merito creditizio rappresenta la nuova frontiera della finanza sostenibile. La sostenibilità diventa così sempre più elemento centrale da integrare nelle analisi di rischio e da considerare per creare valore e vantaggio competitivo per l'impresa. Gli istituti di credito e i *partner* finanziari integrano i criteri ESG nei propri processi di valutazione del merito creditizio e nella determinazione di *pricing* del

⁴ Come è noto, il d.lgs. 6 settembre 2024, n. 125 “Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità” è entrato in vigore il 25 settembre 2024. L'art. 8 d.lgs. n.125/2024 “Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità” stabilisce che il revisore della rendicontazione di sostenibilità, attraverso la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, deve esprimere le proprie conclusioni circa la conformità di detta rendicontazione:

- alle norme che disciplinano i criteri di redazione della rendicontazione di cui al d.lgs. n. 125/2024;
- all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità (cfr. artt. 3, comma 11, e 4, comma 10, d.lgs. n. 125/2024);
- all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dal Regolamento (UE) del 18 giugno 2020 n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (c.d. Regolamento Tassonomia): la dichiarazione di sostenibilità deve contenere le informazioni su come e in che misura le attività dell'impresa sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili; in particolare, l'art. 8 del Regolamento Tassonomia prevede che nel reporting di sostenibilità venga indicata quanta parte delle spese in conto capitale (capex), delle spese operative (opex) e del fatturato (turnover) si riferisca ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili.

Sull'inquadramento normativo delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 125/2024, CNDCEC e FNC, *Il decreto di attuazione della CSRD. Inquadramento normativo*, a cura di C. BAUCO, R. DE LUCA, A. DE TONI, N. LUCIDO, L. MAGRASSI, A. PAGANI, 24 settembre 2024.



rischio⁵. In tale contesto, garantire un'*assurance* indipendente, anche in assenza di un obbligo normativo, rappresenta una garanzia di affidabilità delle informazioni ESG, rafforzando il profilo reputazionale e finanziario dell'impresa. Peraltro, un'*assurance* volontaria migliora la trasparenza contabile nei confronti delle banche: attraverso un metodo virtuoso sui bilanci, integrando questi ultimi con gli elementi quantitativi ESG (che siano contabilizzabili, trasparenti, comunicabili e riconoscibili) determina un bilancio "integrato" ben strutturato che renderà di conseguenza più trasparente la sostenibilità e più bancabile e sostenibile l'impresa.

- **Accountability verso gli stakeholder:** un'*assurance* volontaria conferma che l'impresa è impegnata in una gestione trasparente, misurabile e verificabile della propria sostenibilità e ciò rafforza il rapporto fiduciario con gli *stakeholder* e migliora la percezione complessiva dell'impresa sul mercato;
- **Prepararsi alle sfide future:** un'impresa che sia in grado di sfruttare al meglio i *trend* di sostenibilità è più probabile che si possa trovare in una posizione di maggior vantaggio competitivo, in un miglior posizionamento di mercato e, quindi, possa essere valutata con una probabilità di *default* più bassa.

2. I principi per l'attestazione di rendicontazione di sostenibilità: standard di riferimento

Appare utile focalizzare l'attenzione sul processo di *assurance*.

Richiamando la normativa essenziale per un generale inquadramento degli aspetti di maggior importanza, è doveroso segnalare come l'art. 8 "Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità" d.lgs. n. 125/2024 preveda che il revisore della rendicontazione della sostenibilità debba:

- essere abilitato ai sensi del d.lgs. n. 39/2010;
- ricevere un incarico separato dalla revisione legale della società;
- essere appositamente incaricato di esprimere – con la relazione *ex art. 14-bis* d.lgs. n. 39/2010 – le proprie conclusioni sulla conformità della rendicontazione⁶, in ossequio alle norme introdotte dal d.lgs. n. 125/2024 e dalla disciplina eurounitaria in materia.

⁵ Per le più recenti indicazioni fornite in ordine a identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi ESG, si vedano più di recente, EBA, *Linee guida sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) - Relazione finale*, gennaio 2025; Banca d'Italia, *Rapporto annuale sugli investimenti sostenibili e sui rischi climatici sul 2024*, 30 maggio 2025; Id., *Piani d'azione sull'integrazione dei rischi climatici e ambientali nei processi aziendali delle LSI: principali evidenze e buone prassi*, maggio 2025; Id., N. 52-MISP, *I rating ESG sono importanti per il costo di finanziamento delle banche? Un'indagine empirica*, ottobre 2024.

⁶ È doveroso menzionare come in forza delle previsioni contenute nell'art. 8 comma 4, le conclusioni della relazione di cui all'art. 14-bis d.lgs. n. 39/2010, sono basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato. La disposizione precisa che, successivamente all'adozione da parte della Commissione europea dell'atto delegato di cui all'art. 26-bis, paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, l'incarico è finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole.



E nella pur sintetica ricognizione della normativa, non può trascurarsi il contenuto dell'art. 14-*bis* d.lgs. n. 39/2010 concernente alla "Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità". La disposizione puntualizza come la relazione di attestazione, redatta in conformità ai principi di attestazione di cui all'art. 11 d.lgs. n. 39/2010⁷, deve comprendere:

- un paragrafo introduttivo che individui la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui essa si riferisce, nonché il quadro normativo di riferimento;
- una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indichi almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;
- le conclusioni di conformità prescritte dalla norma.

A tale riguardo, si annota come le conclusioni della relazione di attestazione siano basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato (*limited assurance*) e quindi concludere che, sulla base dell'attività svolta, non siano pervenuti all'attenzione del revisore elementi che facciano ritenere che il rendiconto di sostenibilità non sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli *standard* utilizzati (ESRS) per redigere il documento. La revisione completa comporterà un'estensione delle procedure in termini di campioni più ampi da analizzare, nonché la valutazione del sistema di controllo interno con lo svolgimento di specifici test di controllo dell'efficacia dello stesso.

Il revisore rilascia una relazione indirizzata al CdA che indica:

- i presupposti normativi in base ai quali viene svolta l'attività di revisione della sostenibilità;
- il riferimento allo *standard* di *assurance* di conformità utilizzato;
- una descrizione dell'attività svolta e delle procedure di verifica poste in essere.

I controlli sono effettuati su base campionaria sulla base:

- di segnalazioni pervenute dal Collegio Sindacale o dal revisore legale sulla base del reciproco scambio di informazioni;
- della presenza nella Relazione di rilievi;
- di conclusioni negative;
- dell'impossibilità di esprimere delle conclusioni;
- di informazioni significative ricevute da soggetti interessati.

Più nello specifico, viene richiesto al revisore legale o alla società di revisione, ai fini dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, di verificare se le informazioni contenute nella rendicontazione individuale (o consolidata) di sostenibilità, inclusa nella relazione sulla gestione, risultino conformi al *framework* normativo di riferimento.

È ovviamente possibile che ai revisori della sostenibilità venga richiesto di andare oltre l'attività di

⁷ Su cui *infra*, nt. 8.



verifica anzidetta, ad esempio, richiedendo di effettuare controlli aggiuntivi sulla coerenza tra la rendicontazione non finanziaria e i dati di bilancio.

Con specifico riferimento agli standard professionali di riferimento per lo svolgimento della verifica della conformità della rendicontazione di sostenibilità, alla luce del contesto normativo di riferimento interno⁸, è oggi fondamentale considerare:

- la determina del Ragioniere generale dello Stato, prot. n. RR 12 del 30 gennaio 2025, tramite cui è stato adottato il Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità. Tale principio, che entra in vigore per gli incarichi di attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità relativi agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o successivamente, estende al revisore della sostenibilità, in via transitoria e con alcune specificazioni, le previsioni dettate dal Codice italiano di etica e indipendenza per il revisore legale nell'esercizio dell'attività di revisione del bilancio, in attesa del recepimento a livello nazionale degli *International Ethics Standards for Sustainability Assurance* (including International Independence Standards);
- la determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 13 del 30 gennaio 2025 tramite la quale è stato adottato il Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità - Standard on Sustainability Assurance Engagement - SSAE (Italia), in ordine alle responsabilità del soggetto incaricato dell'attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità. Il Principio attua quanto previsto dall'art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 39/2010, come modificato dal d.lgs. n. 125/2024 ed entra in vigore per gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi ai periodi amministrativi che iniziano in data 1° gennaio 2024 o successivamente. Tale principio delinea le procedure per lo svolgimento degli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità e consente al revisore della sostenibilità di esprimere le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme e ai principi che ne disciplinano i criteri

⁸ Come accennato nel testo, l'art. 14-bis d.lgs. n. 39/2010, concernente alla "Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità", puntualizza come la relazione di attestazione, redatta in conformità ai principi di attestazione di cui all'art. 11 d.lgs. n. 39/2010, comprenda:

- un paragrafo introduttivo che individui la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui essa si riferisce, nonché il quadro normativo di riferimento;
- una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indichi almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;
- le conclusioni di conformità prescritte dalla norma.

Al riguardo, si evidenzia come l'art. 11, comma 1-bis, d.lgs. n. 39/2010 preveda che l'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità è svolta in conformità ai principi di attestazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 26-bis, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE. Il successivo comma 2-bis precisa che fino all'adozione dei principi di cui al comma 1-bis da parte della Commissione europea, l'attività di attestazione è svolta in conformità ai principi di attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, sulla base delle medesime convenzioni di cui all'ultimo periodo del comma precedente. Risponde a questa esigenza, il "Principio di attestazione della rendicontazione di sostenibilità- Standard on Sustainability Assurance Engagement - SSAE (Italia) riguardante le responsabilità del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità, ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125" adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 13 del 30 gennaio 2025. Il Principio è stato predisposto dal MEF con la collaborazione delle associazioni e gli ordini professionali (Assirevi, CNDCEC e INRL) su base convenzionale, e con CONSOB, ai sensi degli artt. 11 e 12 d.lgs. n. 39/2010.



di redazione nonché agli obblighi di informativa previsti dal regolamento Tassonomia. Il Principio non si sofferma sulla conformità all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità previsto negli artt. 3, comma 11, e 4, comma 10, d.lgs. n. 125/2024, poiché il quadro normativo è ancora in fase di definizione. Peraltro, come specificato nell'Introduzione del Principio, nel contesto dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, conferito ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 125/2024, il revisore della rendicontazione di sostenibilità o la società di revisione utilizzano tale Principio unitamente al principio internazionale sugli incarichi di *assurance* ISAE 3000 (Revised) "Incarichi di *assurance* diversi dalle revisioni contabili complete o dalle revisioni contabili limitate dell'informativa finanziaria storica" emanato dallo IAASB, limitatamente alle parti che si riferiscono a un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato⁹.

Per completezza di trattazione, si evidenzia che International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) dell' International Federation of Accountants (IFAC) ha pubblicato, nel novembre 2024, il primo standard internazionale sulla revisione della sostenibilità, l'International Standard on Sustainability Assurance (ISSA) 5000, "General Requirements for Sustainability Assurance Engagements" (requisiti generali per gli incarichi di revisione della sostenibilità, applicabile per gli incarichi di *assurance* sul report di sostenibilità relativi a periodi che hanno inizio a partire dal (o successivamente) al 15 dicembre 2026, sebbene ne sia anche ammessa l'adozione anticipata. L'ISSA 5000 fornisce requisiti di revisione per i professionisti dell'*assurance* quando conducono incarichi di revisione della rendicontazione di sostenibilità, nonché una base globale per evitare la frammentazione nella pratica di *assurance*.

Inoltre, tale principio è progettato per essere agnostico per la professione nel senso che qualsiasi professionista dell'*assurance* con le competenze e le capacità necessarie può utilizzarlo, purché i professionisti si conformino al codice dell'*International Ethics Standards Board for Accountants* (IESBA), che fornisce requisiti etici rilevanti, inclusa l'indipendenza e sia membro di una società che applichi l'*International Standard on Quality Management* (ISQM1) per la gestione della qualità o segua i requisiti di gestione della qualità etica che siano almeno altrettanto rigorosi quanto il codice IESBA e l'ISQM 1.

Come è noto, lo IAASB dell'IFAC è *standard setter* internazionale per i principi di revisione internazionali'' con riferimento alla materia oggetto del controllo e/o del tipo di servizio che viene prestato¹⁰.

⁹ Il testo della determina è disponibile al link. <https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/decreti/determina-RR-13-adozione-Principio-attestazione-rendicont.-sostenibilita-12-2.pdf>.

¹⁰ All'International Federation of Accountants (IFAC) aderiscono 158 membri e associati provenienti da 122 Paesi. Tra le altre attività, ha il compito di elaborare i vari standard internazionali in materia di: etica (tramite l'International Ethics Standards Board for Accountants - IESBA); revisione contabile (tramite, appunto, l'International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB); formazione professionale (tramite l'International Accounting Education Standards Board - IAESB); contabilità per il settore pubblico (tramite l'International Public Sector Accounting Standards Board - IPSASB). L'IFAC elabora, altresì, guide operative e altri strumenti di supporto in favore dei professionisti di numerosi settori. I principi di revisione sono emessi dallo IAASB al fine di facilitare la convergenza tra i principi di revisione nazionali e internazionali, statuire i principi di revisione di qualità elevata per la professione, il controllo di qualità, la revisione sommaria e altre attività di *assurance* in forma indipendente e sotto la propria autorità. A tutti questi principi si applicano le norme internazionali sui controlli di qualità (*International Standards on Quality Control* - ISQC). L'IFAC ha emesso principi di revisione internazionali con l'obiettivo di regolare l'attività di revisione contabile che si sono progressivamente affermate come regole di controllo da utilizzare in sostituzione, in affiancamento, o in alternativa ai principi di revisione nazionali, emessi dalle professioni contabili dei diversi Paesi.



Fino all'entrata in vigore dell'ISSA 5000, alla rendicontazione non finanziaria si applicheranno i l'International Standard for Assurance Engagements (ISAE) 3000, "Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information" (*revised*) e le relative guide applicative, International Assurance Engagements Practice Standards (IAEPS).

Quindi, concludendo, per la rendicontazione non finanziaria si applica il Principio SSAE (Italia) adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato e predisposto con la collaborazione di Assirevi, CNDCEC e INRL su base convenzionale, e con CONSOB, adottato a gennaio 2025, l'ISAE 3000 (*revised*), e l'ISAE 3410, "Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statement"¹¹, il cui processo di *assurance* prevede le seguenti fasi:

- gestione dell'incarico: in questa prima fase, occorre acquisire le informazioni relative al *reporting* di sostenibilità, i criteri adottati e il livello di *assurance* richiesto; è necessario, altresì, verificare l'indipendenza e l'adeguatezza delle competenze del *team* di revisione con riferimento all'incarico;
- pianificazione e valutazione dei rischi: in questa seconda fase, è necessario comprendere le attività e il *business* dell'impresa; analizzare i rischi di sostenibilità e le informazioni più significative, valutando criticamente se i temi di sostenibilità più significativi siano stati inseriti nella dichiarazione individuale (o consolidata) di sostenibilità presentata dall'impresa, prevedendo di inserire le eventuali omissioni dei temi significativi ESG nella relazione di revisione sul *reporting* di sostenibilità; valutare i principali impatti sul *reporting* di sostenibilità, che possono variare in ragione dell'attività svolta dall'impresa; analizzare il perimetro di rendicontazione e pianificare le attività di verifica;
- analisi dei controlli: è fondamentale individuare, comprendere e analizzare i processi di raccolta, aggregazione e controllo dei dati e delle informazioni anche mediante interviste con i responsabili dell'attività di raccolta dei dati e delle visite presso le sedi aziendali; analizzare i rischi di inesattezze rilevanti (*significant material misstatement*) che potrebbero emergere dall'analisi della documentazione di supporto;
- raccolta di evidenze: in questa terza fase, occorre pianificare e svolgere le procedure di controllo di sostanza (*substantive testing*) con riferimento agli obiettivi di revisione e valutare le evidenze ottenute; in particolare, è essenziale conoscere quali sono le metriche e i *target* che l'impresa ha adottato nella redazione del *reporting* di sostenibilità, quali sono gli aspetti ESG che devono essere inclusi nella dichiarazione di sostenibilità anche attraverso interviste, *check list*, analisi documentale, nonché una lettura per consistenza e coerenza con i dati e le informazioni acquisiti e quanto riportato nella dichiarazione individuale (o consolidata) di sostenibilità;
- conclusione: in questa fase finale, si revisiona la bozza di relazione e si individuano le differenze rilevanti emerse; si sottopone al *management* aziendale la relazione sul controllo interno inclusivo anche di eventuali osservazioni sul miglioramento del processo di *reporting* di sostenibilità e

¹¹ Cfr. *International Standard on Assurance Engagements ISAE 3410, Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements, International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)*, June 2012.



dell'impatto che dette osservazioni potrebbero avere sulla strategia di sostenibilità aziendale, il loro livello di priorità, le raccomandazioni, il *feedback* acquisito dal *management* aziendale, ecc.; si acquisisce la lettera di revisione sottoscritta dal cliente; si effettuano le valutazioni e le considerazioni complessive e si redige la versione finale della relazione di attestazione.

L' *assurance* è un'attestazione fornita sulla base di principi e di standard di verifica professionali che riguardano:

- il rispetto di enunciati e postulati di redazione;
- la qualità e completezza del *report*;
- l'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure;
- l'esistenza delle competenze adeguate nel mettere a disposizione dati e informazioni alla base delle *performance*.

È importante osservare come tale attività di *assurance* possa consentire di conseguire i seguenti benefici utili alla rendicontazione di sostenibilità:

- verifica della correttezza e attendibilità delle informazioni;
- miglioramento dei sistemi di controllo interno (promemoria: elemento importante ai fini di eventuale calibrazione degli assetti in funzione di variabili ESG e fattori esogeni di rischio ESG);
- riduzione del rischio di errore (promemoria: elemento fondamentale ai fini del rapporto banca-impresa);
- aumento della fiducia, credibilità e trasparenza dell'organizzazione;
- maggiore sicurezza fornita a tutti gli *stakeholder* in merito alle informazioni di sostenibilità;
- riduzione dell'autoreferenzialità;
- ottenimento di suggerimenti e punti di miglioramento in merito al *reporting* di sostenibilità.

Con riferimento alle conclusioni fornite dal revisore della sostenibilità, è importante osservare che – sulla base del *Pacchetto Omnibus* (*Omnibus simplification Package on sustainability*, Proposal 2 - (COM 81) – ancora in discussione, l'art. 1 della proposta di Direttiva che modifica le Direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760, intende sostituire l'art. 26-*bis*, paragrafo 3, della direttiva sulla revisione contabile con l'obiettivo non solo di sopprimere i termini per l'adozione da parte della Commissione di principi di *limited assurance* ma anche la facoltà per la Commissione di adottare principi di *reasonable assurance* insieme ai relativi riferimenti incrociati.

In merito all'applicazione del principio ISAE 3000 (*revised*), nella seguente tabella si elencano le caratteristiche riferite alle due tipologie di *assurance* (*limited* e *reasonable*).



Limited assurance	Reasonable assurance
Fornire un livello di <i>assurance</i> inferiore rispetto a quello della <i>reasonable assurance</i>	Fornire un livello di <i>assurance</i> simile a quello delle informazioni economico-finanziarie
Illustrare la natura delle procedure definite nella relazione di <i>assurance</i> per descrivere il contesto ai potenziali lettori	Fornire elementi probativi sufficienti e appropriati a supporto di tale livello di <i>assurance</i>
Illustrare la natura delle procedure applicate (indagini, ispezioni, riesami, ecc.) considerando la minore profondità delle procedure	Illustrare la natura delle procedure applicate (indagini, ispezioni, riesami, ecc.)
Con riferimento alla forma dell'attestazione che il revisore della sostenibilità deve utilizzare, la conclusione deve essere espressa in una forma <i>che comunica se, in base alle procedure svolte e alle evidenze acquisite, siano pervenuti all'attenzione del professionista elementi che gli facciano ritenere che le informazioni sull'oggetto siano significativamente errate e che l'informativa non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità...</i>	Con riferimento alla forma dell'attestazione che il revisore della sostenibilità deve utilizzare, la conclusione deve essere espressa in una forma di giudizio <i>positiva a nostro giudizio, l'informativa è stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità...</i>

Le principali fasi del processo di verifica, allineato ai principi di revisione di riferimento e alle linee guida esistenti per la *sustainability assurance* sono volte alla valutazione dei rischi e al miglioramento continuo delle *performance* economiche, sociali e ambientali.



Engagement Management: acquisizione delle informazioni afferenti alla tipologia di *reporting*, alle tematiche trattate, ai criteri adottati, al livello di *assurance* richiesto, alla verifica di indipendenza, alla competenza del *team* di lavoro.

Planning & Risk Assessment: comprensione delle attività e del *business* dell'azienda, analisi dei rischi di sostenibilità e delle informazioni rilevanti, analisi preliminare della materialità dei KPIs, pianificazione delle attività di verifica (strategia di verifica), identificazione di obiettivi specifici, determinazione degli impatti indicati nella rendicontazione individuale (o consolidata) di sostenibilità, analisi del perimetro di rendicontazione. Le procedure di verifica possono essere di tipo:

- *analytical* come, per esempio, il confronto dei dati dell'ente con dati esterni quali le medie del settore, l'analisi dei *trend* storici, il ricalcolo dei dati aggregati, la verifica dei fattori di conversione. Più nel dettaglio, le procedure di verifica di tipo *analytical* sono procedure non di dettaglio volte a verificare l'attendibilità delle informazioni servendosi di diverse metodologie, quali il confronto dei dati dell'ente con dati esterni, analisi dei *trend* storici, ricalcolo dei dati aggregati, verifica dei fattori



di conversione. Se le procedure analitiche individuano anomalie o variazioni che non sono coerenti con altre informazioni rilevanti o che differiscono significativamente dai valori attesi, è necessario indagare e motivare su tali differenze;

- *substantive* come, per esempio, il campionamento dei consumi energetici per siti o entità e il riscontro di tali consumi mediante l'analisi della documentazione amministrativo-contabile. Tali procedure di dettaglio variano a seconda della tipologia di rischio individuato secondo un approccio che viene adottato nell'ipotesi in cui si ritenga che le *analytical procedures* non siano sufficienti a mitigare adeguatamente il rischio individuato per i diversi KPIs. Le procedure *substantive* non sono obbligatorie in caso di *limited assurance* e non sostituiscono le *analytical procedures*.

Nell'ambito della **gestione delle verifiche**, è importante:

- test di dettaglio volti a verificare i dati qualitativi e quantitativi relativi ai KPIs per i quali è stato rilevato un rischio. Una volta selezionati i KPIs (in base a soglie di rilevanza identificate in fase di pianificazione o strumenti specifici scelti sulla base dei rischi identificati), si passa alla verifica della corrispondenza tra i valori degli strumenti selezionati e quelli riportati sulle evidenze primarie fornite dal cliente (ad esempio, le bollette dei consumi energetici, quarte copie del formulario di identificazione dei rifiuti, registri dei corsi di formazione, certificati di infortunio, ecc.).

Individuazione dei KPIs (esempi)

Impatti ambientali	Calcolo delle emissioni	Calcolo delle emissioni dirette e indirette (<i>scope 1, 2 e 3</i>), al fine di consentire all'azienda di identificare le principali fonti di emissioni all'interno delle sue operazioni e comprendere in che modo intervenire per ridurre l'impatto ambientale, stabilendo obiettivi di riduzione basati su dati concreti.
	Produzione di energia da fonti alternative	Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili con l'obiettivo di ridurre al massimo l'impatto ambientale aziendale e i costi energetici. Estremamente utile, al riguardo, è l'analisi di circolarità energetica aziendale.
	Monitoraggio delle emissioni	Monitoraggio delle emissioni prodotte dall'azienda nel breve periodo in modo da verificare l'eventuale raggiungimento degli obiettivi di riduzione. Valutazione circa l'implementazione di eventuali ulteriori iniziative rispetto a quelle pianificate.
Impatti sociali	Numero ore di formazione del personale aziendale	La formazione del personale determina il miglioramento delle capacità tecnico-professionali e la promozione di uno sviluppo personale volti al miglioramento del <i>welfare</i> aziendale, nonché della competitività e <i>reputation</i> aziendali.
	Cultura d'impresa	La promozione di una cultura d'impresa che si fonda su valori di trasparenza e rispetto dei lavoratori, rafforza il rapporto fiduciario tra azienda e lavoratori, il senso di appartenenza e identità aziendali.



Impatti di <i>governance</i>	Motivazione del personale	La motivazione del personale è fondamentale per la realizzazione di un ambiente lavorativo sano e appagante, il conseguimento degli obiettivi aziendali (anche di sostenibilità) e, in ultima analisi, l'incremento del valore economico aziendale.
	Trasparenza e <i>reporting</i>	Promozione di un senso di responsabilità aziendale, incoraggiando a monitorare e migliorare costantemente le pratiche di sostenibilità.
	Tasso di diversità nella composizione del CDA	Valutazione della composizione del CdA che deve tener conto di caratteristiche diverse dei suoi membri, come il genere, l'etnia, il <i>background</i> professionale, competenze, ecc. La diversità dell'organo di direzione e controllo dell'impresa determina una varietà di prospettive ed esperienze, il che comporta decisioni più informate ed efficienti.
	Aggiornamento della gestione del rischio	È fondamentale tenere costantemente aggiornate la funzione di <i>risk management</i> con riferimento ai mutevoli aspetti economici, politico-sociali, tecnologici e ambientali in cui opera l'impresa che possono avere un impatto diretto sulle operazioni e sulle <i>performance</i> aziendali con refluenze significative sul suo valore economico.

Nota bene. A fattore comune, l'importanza delle tre tipologie di impatto deve essere misurato sulla base dei rapporti tra l'impresa/gruppo e le proprie *value chain* e *supply chain*; in altri termini, il monitoraggio e la misurazione degli obiettivi di sostenibilità aziendali (qualitativi e quantitativi) - declinati secondo gli impatti ambientali, sociali e di *governance* - devono essere considerati lungo l'intera e *supply chain* aziendali.

- comprendere i processi di generazione, rilevazione e gestione delle informazioni indicate nel *report* di sostenibilità;
- controlli a livello di gruppo e a livello di singole società, divisioni e siti. Con riferimento alle visite in sito, sulla base delle procedure di verifica pianificate e del *professional judgment*, il team di revisione seleziona i siti presso i quali effettuare le eventuali visite e le relative attività di verifica da svolgere. Tali attività sono personalizzate sulla base di caratteristiche, necessità e rischi specifici del sito selezionato e includono, tra l'altro, una visita allo stabilimento produttivo per identificare le principali criticità legate alle attività operative che vi hanno luogo, interviste con i referenti delle varie funzioni, per ripercorrere in maniera approfondita il processo di raccolta dati.
- applicazione delle attività individuate in fase di pianificazione e analisi.

La fase di verifica si pone l'obiettivo di eseguire le procedure di verifica che sono state elaborate in fase di pianificazione e analisi e viene svolta attraverso:

- evidenze e interviste (*mapping*);
- verifica dei dati storici (*restatements*);
- verifica di completezza dell'informativa;



- formalizzazione verifiche (*significant and insignificant KPIs*);
- formalizzazione verifiche (*general disclosure*);
- file di verifiche per i singoli KPIs.

Nell'ambito della gestione delle verifiche, nell'ipotesi in cui non sia possibile verificare alcuni aspetti di sostenibilità lungo la *value chain* aziendale e reperire le necessarie evidenze e informazioni, sebbene sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'impresa effettua una stima delle informazioni da comunicare riguardo alla sua *value chain* tenendo conto di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili, come i dati sulle medie di settore e altre variabili *proxy*.

Control, Evaluation & Testing: comprensione dei processi di *reporting* e di controllo, analisi delle attività di raccolta e aggregazione di dati e informazioni, analisi del *risk of significant material misstatement*.

Substantive testing: pianificazione delle procedure *substantive* riferite agli obiettivi di revisione individuati, svolgimento delle procedure *substantive*, valutazione delle evidenze ottenute.

Completion: con riferimento alla formalizzazione e finalizzazione della relazione per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità, di seguito si elencano gli obiettivi della fase di completamento:

- analisi delle evidenze acquisite;
- revisione della bozza finale (anche grafica) con indicazione delle modifiche suggerite, previa condivisione con i responsabili indentificati e l'organo amministrativo societario;
- valutazione e considerazioni complessive;
- acquisizione della lettera di attestazione e del rendiconto di sostenibilità finale sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa;
- emissione della relazione sul rendiconto di sostenibilità;
- eventuale emissione di una lettera di suggerimenti all'organo amministrativo (*management letter*).

In quest'ultima fase del processo di *assurance*, si assiste a una formalizzazione delle procedure di verifica effettuate e degli errori individuati. Nella propria relazione, il revisore della sostenibilità esprime:

- una conclusione (*conclusion*) con riferimento agli incarichi di *limited assurance*;
- un giudizio relativamente agli incarichi di *reasonable assurance*.

